

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 76-2075

L.r. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f). Revoca delle DD.G.R. n. 37-6385 del 9.7.2007 e s.m.i., n. 33-8644 del 21.4.2008 e n. 126-9450 del 1.8.2008. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'ISPRA per la gestione degli ungulati selvatici. Approvazione delle linee guida per la pianificazione e l'attuazione del prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- l'art. 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha previsto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, già INFS) opera, tra l'altro, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per le Regioni, di cui controlla e valuta gli interventi faunistici, esprimendo pareri tecnico-scientifici dalle stesse richiesti;
- l'art. 17 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 prevede che i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) predispongano i piani di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi d'immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica avvalendosi anche della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica;
- l'art. 27 della citata l.r. 70/1996 istituisce l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, ne individua i compiti ed in particolare prevede il monitoraggio, a cura di detto organismo, dei dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria e la costituzione di una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
- l'art. 44, comma 1, lett. e) ed f), della l.r. 70/1996 individua le specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre rispettivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, ovvero a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni proposti dai medesimi Comitati di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

viste

- la D.G.R. n. 37-6385 del 09.07.2007, modificata con D.G.R. n. 68-13252 del 08.02.2010, con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte e si è preso atto del protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) per la stesura di documenti tecnici sulla gestione faunistica, allegati al medesimo provvedimento;
- le DD.G.R. n. 33-8644 del 21.4.2008 e n. 126-9450 del 1.8.2008 con le quali sono stati approvati rispettivamente le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte. Revoca parziale della D.G.R. n. 48-11956 dell'8.3.2004" ed i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte";

considerato che, ai sensi del citato protocollo d'intesa per la stesura di documenti tecnici sulla gestione faunistica, le parti concordavano di procedere ad una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere ai fini di una rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione instaurata;

ritenuto, ciò stante, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia sottesi all'azione della Pubblica Amministrazione ed al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione

dell'azione amministrativa introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di procedere ad una complessiva revisione delle deliberazioni della Giunta regionale cui sopra si è fatto cenno;

considerato, inoltre, che con decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, la denominazione "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" è stata sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente dalla denominazione "Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";

tenuto conto, infine, di richieste pervenute in ordine a criticità delle citate "Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte", approvate con le citate DD.G.R. n. 37-6385 del 09.07.2007 e n. 68-13252 del 08.02.2010;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la stesura di documenti in materia di gestione faunistica, di cui all'allegato 1, corredato dalle relative "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici" in Piemonte (ALL. A), parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla sottoscrizione del suddetto protocollo;

ritenuto, altresì di approvare le "Linee guida per il prelievo degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte" di cui all'allegato 2 e relative alle modalità di attuazione del medesimo;

ritenuto, inoltre, di approvare le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte" ed i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte", modificate come riportato negli allegati 3, 4 e 5 parti integranti del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare lo schema di protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la stesura di documenti in materia di gestione faunistica, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, corredato dalle relative "Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici in Piemonte" (ALL.A);

di autorizzare il Dirigente del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica alla sottoscrizione del suddetto protocollo;

di approvare le "Linee guida per il prelievo degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte", di cui all'allegato 2, relative alle modalità di attuazione del medesimo;

di approvare le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte" e i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte", di cui rispettivamente agli allegati 3, 4 e 5.

Gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, sostituiscono quelli approvati con D.G.R. n. 37 – 6385 del 09.07.2007 e s.m.i. e con le DD.G.R. n. 33-8644 del 21.4.2008 e n. 126-9450 del 1.8.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE PIEMONTE
E
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE – ISPRA**

PREMESSO CHE:

- l'equilibrio tra gli interessi legittimi previsti dalle attuali disposizioni nazionali e regionali in materia faunistico-venatoria può essere ottenuto soltanto attraverso l'individuazione e l'applicazione, su scala territoriale ampia, degli interventi di tutela, monitoraggio, gestione e prelievo delle diverse specie;
- tale previsione è ancora più determinante per quelle specie per cui è previsto dalla norma il prelievo selettivo, come nel caso degli ungulati selvatici;
- è fondamentale uno stretto rapporto fra un ente territoriale chiamato alla pianificazione faunistica qual è la Regione Piemonte e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA che *“opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province”* ai sensi dell'articolo 7 della legge 157/92;

RITENUTO:

- di favorire questa relazione istituzionale, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 97 della Costituzione sul buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa espressi dalla Legge 241/90 e s.m.i.;
- di dover individuare ed applicare, in particolare, le più idonee modalità di censimento degli Ungulati e le conseguenti modalità del prelievo nel corso dell'attività venatoria;

RILEVATA l'opportunità di concordare un orientamento comune tra Regione Piemonte e ISPRA per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti, anche al fine di poter semplificare le procedure di acquisizione e rilascio dei previsti pareri relativi all'approvazione dei piani regionali di prelievo selettivo;

DATO ATTO che, anche nel corso di specifici incontri, è stato redatto, d'intesa con l'Istituto, un documento di indirizzo, denominato “Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti in Regione Piemonte”, in linea con gli indirizzi generali espressi precedentemente dall'Istituto sulla materia;

TUTTO CIO' PREMESSO,

la Regione Piemonte e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

ACQUISISCONO le linee guida allegate come parte integrante del presente protocollo;

CONVENGONO di:

- proseguire la collaborazione tecnica nel settore della gestione faunistico-venatoria mediante le procedure attivate per la definizione delle linee guida regionali allegate al presente protocollo di intesa;
- adottare, per il previsto parere preventivo sui piani regionali di prelievo degli ungulati selvatici, una procedura semplificata che, per la presentazione della richiesta e per il rilascio del prescritto parere, comporta le seguenti procedure:

1. i piani di prelievo annuali degli ungulati selvatici ruminanti ed i piani di programmazione per la gestione degli ungulati (PPGU) devono essere redatti in conformità al contenute delle suddette linee guida;
2. i piani di prelievo annuali sono approvati dalla Regione Piemonte nel rispetto di tutte le prescrizioni e le condizioni previste dalle citate linee guida;
3. la Regione Piemonte, e precisamente il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, trasmette all'Istituto le risultanze dell'istruttoria tecnica relativa al punto 2 con le tabelle riassuntive contenenti le previsioni dei capi da prelevare suddivisi, per ciascuna specie e per ciascun distretto di gestione, in classi di sesso e di età, e il relativo periodo di prelievo;
4. l'Istituto esprime il previsto parere in ordine alle proposte di piano ai sensi dell'art. 44 della l.r. 70/96, sulla base del presente protocollo e delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui al punto 2.

La Regione Piemonte provvede a dare adeguata diffusione alle Linee guida allegate al presente protocollo di intesa.

L'ISPRA mette a disposizione i risultati della propria attività che possano servire a migliorare la comprensione e la gestione dei temi di cui sopra.

Ulteriori iniziative mirate allo sviluppo del rapporto di collaborazione, avviato con il presente accordo, possono essere intraprese anche con il coinvolgimento di altri soggetti - pubblici e privati - interessati allo sviluppo e alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento della gestione faunistico-venatoria.

Il presente protocollo ha validità di due anni. Modifiche potranno essere apportate alle linee guida allegate, nel corso di validità del presente protocollo, previo accordo tra le parti.

L'ISPRA si riserva di recedere dal presente protocollo qualora riscontrasse discordanza dallo stesso e di attuare, in tal caso, le procedure ordinarie di valutazione dei piani di abbattimento ed espressione dei relativi pareri.

Data:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE
(Silvano Toso)

IL DIRIGENTE REGIONALE
RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA
E GESTIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E ACQUATICA
(Carlo DI BISCEGLIE)



Allegato 2

**LINEE GUIDA PER
L'ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI
PRELIEVO DEGLI UNGULATI
SELVATICI RUMINANTI
NELLA REGIONE PIEMONTE**

2011

Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte

Il prelievo selettivo è consentito in ogni ATC e CA a norma dell'art. 44 comma 4 della L.R. 70/96. La caccia di selezione alle specie camoscio, muflone, capriolo, cervo e daino è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo esclusivamente a singoli cacciatori in conformità a quanto stabilito al punto 1.

Il prelievo selettivo è consentito nelle AFV e nelle AATV secondo le modalità previste al comma 7 dell'art. 20 della l.r. 70/96 e successive deliberazioni di attuazione.

1. Modalità di attuazione della caccia di selezione negli ATC e CA

Il Comitato di gestione può organizzare la caccia di selezione agli ungulati ruminanti secondo una ed una sola delle modalità di seguito descritte, valida per tutto il territorio di competenza:

- a assegnazione nominativa dei capi nell'ambito di ciascuna specie, con la possibilità di accorpare femmine adulte, classe 0 e classe 1, con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati). Per il capriolo, nel caso si evidenzino degli evidenti squilibri tra sub-adulti e adulti e si suddivida ulteriormente il prelievo della classe maschio adulto, il maschio di classe 1 non può essere accorpato con le femmine adulte e la classe 0.

- b assegnazione della sola specie ad un numero di cacciatori fino al doppio dei capi autorizzati. In questo caso il prelievo è limitato a dieci giornate consecutive di caccia, con due sole giornate a settimana. I piani di prelievo devono essere attuati contemporaneamente per tutte le specie di ungulati ruminanti, fermi restando i periodi di chiusura per il cervo nel periodo del bramito, e su tutte le unità di gestione del CA o ATC. A tale periodo, nel caso si preveda l'obbligo di rispetto delle femmine allattanti, è possibile aggiungere un secondo periodo di prelievo di 5 giornate per la classe 0 e per le femmine eventualmente non prelevate nella prima fase per il cervo e di 8 giornate per il capriolo, con le modalità e i periodi riportati nella sottostante tabella:

Specie	1° periodo	2° periodo	classe
capriolo	Dal 1 settembre (per un totale massimo di 10 giornate consecutive)		Maschio, Femmina
		C.A. 1-28 novembre (8 giornate consecutive) A.T.C. 1-28 novembre o 2-31 gennaio (8 giornate consecutive)	Classe 0 e femmine rimanenti
cervo	1-25 settembre (7-8 giornate consecutive)		Maschio, Femmina
		1-20 novembre (5 giornate consecutive)	Classe 0 e femmine rimanenti
camoscio (un solo periodo)	Dal 1 settembre (per un totale massimo di 10 giornate consecutive)		Maschio, Femmina, Classe 1

La caccia con la modalità di cui alla lettera **a**), nel caso di accorpamento delle femmine, della classe 0 e/o della classe 1, può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro.

La caccia con la modalità di cui alle lettera **b**) del punto 1 può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per la classe maschio adulto e del 95% per le classi femmina adulta, classe 1 e classe 0.

Al raggiungimento delle soglie suddette, per tutte le classi i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto capi / cacciatori 1:1, nel rispetto del periodo di caccia, utilizzando i criteri deliberati di cui al punto 2.2.

2. Modalità di accesso ai piani di prelievo

2.1. I CA e gli ATC distribuiscono, rispettivamente ai cacciatori abilitati al prelievo selettivo e agli iscritti al registro di caccia di selezione, un modulo di domanda su cui indicare la preferenza per specie, sesso, classe d'età, unitamente al distretto prescelto. Il Comitato di gestione può eventualmente suddividere ulteriormente il distretto in settori di caccia, ai fini della sola organizzazione dell'attività venatoria. Tutti i cacciatori interessati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione al piano di prelievo, allegando alla stessa la ricevuta di versamento della quota minima deliberata da ogni Comitato di gestione, e hanno diritto di accesso alla graduatoria di assegnazione ai capi per ciascuna specie.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all'atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria.

2.2. Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello degli ungulati assegnabili nel rispetto dei piani di prelievo selettivo, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo tenendo conto delle preferenze espresse all'atto della domanda. L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di gestione procederà all'assegnazione del capo secondo criteri di ordine meritocratico, ove deliberati, ovvero tramite sorteggio, ovvero tramite turnazione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nelle presenti linee guida. I criteri di assegnazione dei capi devono essere preventivamente e adeguatamente pubblicizzati.

Possono costituire criterio di merito i seguenti:

- l'abbattimento di una femmina adulta senza latte (fino al 30 novembre).

Possono costituire criteri di merito esclusivamente i seguenti:

- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti;
- effettivo abbattimento del capo assegnato nella o nelle stagioni precedenti, in caso di ulteriore suddivisione del piano da parte del Comitato di gestione (punto 6.1. delle Linee guida per la gestione dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte);
- numero di giornate dedicate al censimento degli ungulati;
- mancata assegnazione di un capo nella o nelle stagioni precedenti;
- l'abbattimento di una femmina o piccolo nella o nelle stagioni precedenti.

Possono costituire criteri di merito per l'assegnazione dei capi successivi:

- assegnazione come primo capo di una femmina o piccolo;
- documentazione attestante l'esercitazione con fucile con canna ad anima rigata presso un poligono di tiro nel corso dell'anno.

Al fine di valorizzare l'attività dei cacciatori che partecipano concretamente all'attività di gestione, alla partecipazione e ai miglioramenti ambientali, realizzando quello stretto legame del cacciatore con il territorio previsto dall'articolo 16 della l.r. 70/96, i Comitati di gestione, possono proporre alla Regione altre modalità di assegnazione dei capi, a livello sperimentale, opportunamente motivate.

2.3. Considerata l'esigenza di rispettare, nell'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori, le proporzioni tra le classi d'età e il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse dai cacciatori, in caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda non verrà restituita. Pertanto il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i termini stabiliti dal Comitato di gestione dei CA e ATC, e comunque entro due settimane dall'inizio del periodo di caccia autorizzato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

2.4. Il cacciatore cui è stato assegnato un capo riceve dall'ATC o CA:

a) una scheda autorizzativa contenente il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite; sul retro della predetta scheda il cacciatore dovrà provvedere (prima di ogni uscita) a segnare i giorni di caccia che, per ogni settimana, non dovranno essere superiori a due. Subito dopo l'abbattimento, sulla stessa scheda il cacciatore dovrà indicare il luogo e l'ora di abbattimento.

b) una fascetta in plastica (contrassegno numerato) che il cacciatore dovrà apporre in modo inamovibile al garretto del capo prelevato, subito dopo l'abbattimento; dalla fascetta dovranno essere rimosse le tacche relative alla data dell'abbattimento. Essa attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di essa il detentore di un capo sarà perseguito a termini di legge.

2.5. Nel caso sia adottata la modalità a) di cui al punto 1, i Comitati di gestione possono suddividere il prelievo ad ogni specie in più periodi di assegnazione compresi nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente. Al termine di ciascun periodo il cacciatore che non abbia effettuato l'abbattimento restituisce al Comitato di gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta. Il Comitato provvede a riassegnare i capi disponibili fra tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. All'assegnazione possono partecipare anche coloro che abbiano già effettuato l'abbattimento di un capo in quegli ATC e CA che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla variazione del carniere stagionale di cui all'art. 46, comma 3 della L.R. 70/96 (fermo restando il rispetto dei criteri meritocratici di cui al punto 2.2, ove deliberati).

Nella disponibilità di capi in eccedenza rispetto al numero di cacciatori autorizzati, questi possono essere assegnati anche durante il corso dello stesso periodo di caccia a coloro che abbiano già prelevato un capo e ne esprimano specifica richiesta.

In ogni caso verranno esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o dei regolamenti, nonché quanti abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

2.6. La scheda e la fascetta sono strettamente personali, quindi non cedibili per alcuna ragione; in caso di perdita di possesso della fascetta questa non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento. I cacciatori che non abbiano effettuato l'abbattimento dovranno comunque restituire all'ATC o CA, al termine del periodo di assegnazione, la scheda autorizzativa e la relativa fascetta; i cacciatori che non provvederanno a tale restituzione entro i termini prestabiliti perderanno il diritto di partecipare al prelievo selettivo degli ungulati per l'anno successivo.

2.7. Ai fini dell'organizzazione del prelievo, i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono stabilire giornate fisse di caccia. Al fine di favorire il controllo dei cacciatori che partecipano al prelievo, i Comitati di gestione devono predisporre tagliandi di uscita da imbucare in apposite cassette, la cui ubicazione deve essere comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni di minima: data, nome e cognome, capo assegnato, distretto di caccia, località di inizio caccia. Il tagliando deve essere imbucato la sera precedente o all'inizio della giornata di caccia in una delle cassette presenti all'interno del distretto di assegnazione.

3. Modalità di prelievo

3.1. Gli abbattimenti possono essere effettuati anche su terreno coperto da neve.

3.2. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili a canna ad anima rigata di calibro:
a) non inferiore ai 6 mm per il prelievo di camoscio, muflone, capriolo;
b) non inferiore ai 7 mm per il prelievo di cervo e daino (compreso il calibro 270).

3.3. Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o deperiti della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso. Tale capo viene definito sanitario e la relativa scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al Centro di Controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il prelievo sanitario. E' definito capo sanitario un animale che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico addetto al controllo;
- b) peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. Il peso medio verrà desunto dai dati biometrici riportati nel PPGU;
- c) maschio con il palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di cervo e daino fino al 31 ottobre.

3.4. L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo per la stagione venatoria successiva o, laddove possibile, per quella in corso.

3.5. Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari, ad esclusione di quelli per cui sarà necessario provvedere alla distruzione della carcassa, rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie.

Eventuali animali sequestrati o trovati morti a causa di ferite da arma da fuoco nel periodo di caccia autorizzato per ogni specie, segnalati formalmente dagli organi di vigilanza preposti (Province e Corpo Forestale) a CA e ATC, sono decurtati dal piano di prelievo.

3.6. Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio, per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo. Inoltre nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa.

3.7. E' definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione.

3.8. L'abbattimento di una femmina con il latte (fino al 30 novembre) comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso. L'abbattimento di una femmina adulta senza il latte, ove preventivamente deliberato, può beneficiare delle agevolazioni previste per l'abbattimento di un capo sanitario.

La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

3.9. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo, egli dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e a segnalarlo tempestivamente all' ATC, al CA o al servizio di vigilanza della Provincia, al fine di attivare l'attività di recupero con il cane da traccia, abilitato ai sensi dell'art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

3.10. I Comitati di gestione devono adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali.

4. Centri di Controllo

4.1. I centri di controllo sono luoghi adibiti alla consegna dei capi abbattuti da parte dei cacciatori.

I principali scopi del centro di controllo sono i seguenti:

1. accertare giornalmente il numero, la specie, la classe di sesso e di età dei capi abbattuti, la località di abbattimento;
2. monitorare l'andamento dei piani di prelievo e prevedere eventuali tempistiche chiusure per evitare lo sfioramento del piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 1 (soglie di salvaguardia);
3. verificare la percentuale delle femmine allattanti sul totale delle femmine abbattute (in particolare nel caso il prelievo venga effettuato con la modalità b);
4. raccogliere i dati biometrici sulle specie oggetto di prelievo per valutare lo *status* delle popolazioni;
5. effettuare un monitoraggio sanitario;

4.2. I Comitati di Gestione devono individuare, per ogni ATC e CA, uno o più Centri per il controllo dei capi abbattuti.

I Centri devono essere siti in locali chiusi ove non sia espletata altra attività professionale nelle ore di apertura.

Essi devono essere opportunamente attrezzati per le specifiche attività di rilevamento dei dati su ogni capo prelevato, e per tanto devono essere dotati di:

- acqua corrente;
- luce elettrica;
- riscaldamento;
- piastrellatura o pavimento lavabile;
- attrezzature per i rilievi biometrici:
 - bilance idonee per valutare il peso degli animali (bilancia elettronica per galliformi, bilancia o stadera per ungulati)
 - metro flessibile
 - calibro
 - righelli opportunamente predisposti per le misurazioni
 - macchina fotografica digitale;
- tavolo d'acciaio per le misurazioni.

Gli accertamenti tecnico-sanitari nei centri di controllo sono affidati a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 70/96, nonché a tecnici laureati in scienze biologiche.

4.3. Ogni capo deve essere presentato dal cacciatore che lo ha abbattuto al Centro di controllo il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero; nell'occasione il cacciatore consegnerà anche la scheda autorizzativa debitamente compilata. Al Centro di controllo sarà compilata, a cura del tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità di possesso dell'animale. Alla copia originale della scheda di rilevamento dati il tecnico incaricato del controllo alleggerà la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

4.4. Nel caso il tecnico addetto al controllo riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento "sanitario", il tecnico, oltre a contrassegnare come "non conforme" l'abbattimento sulla scheda di rilevamento dati, provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC o del CA, oppure ad un suo delegato. Questi ne darà notizia alla Provincia competente per territorio entro 3 giorni.

Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico addetto al controllo è tenuto ad avvisare tempestivamente gli organi di vigilanza; in questo caso il tecnico compilerà la scheda di rilevamento dati omettendo di segnare la tipologia di abbattimento.

4.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non-conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente dell'ATC o CA. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC o del CA, da un rappresentante della Provincia competente per territorio e da un rappresentante della Regione; l'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta.

Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

5. Regolamenti

I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono predisporre un apposito Regolamento che disciplini esclusivamente la gestione e l'organizzazione della caccia ai Ruminanti, con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- modalità di assegnazione dei capi;
- eventuale suddivisione in periodi di prelievo;
- eventuali criteri di priorità per l'assegnazione dei capi.

Il regolamento non deve contrastare con le presenti linee guida e con le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ogni altra disposizione regolamentare, alla luce di quanto disposto all'art. 18, comma 1 della L.R. 70/96, deve ritenersi priva di efficacia.

In fase di prima applicazione, il regolamento deve essere inviato alla Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti Linee guida.

Detto regolamento rimane in vigore fino alla scadenza dei PPGU.

Le eventuali proposte di modifica precedenti alla scadenza devono pervenire, adeguatamente motivate, alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno. In assenza di osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il regolamento si intende approvato. In caso contrario, le integrazioni e le modifiche apportate in seguito alle osservazioni formulate dalla Regione si intenderanno a tutti gli effetti inserite nel testo del regolamento, che dovrà comunque essere trasmesso alla Regione nella sua forma definitiva.



Allegato A

**LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE UNGULATI
SELVATICI RUMINANTI
NELLA REGIONE
PIEMONTE**

2011

Linee guida per la gestione dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte

Gli indirizzi gestionali contenuti nel presente documento devono essere applicati su tutto il territorio regionale dai soggetti interessati alla gestione venatoria dei ruminanti selvatici (ATC, CA, AFV, AATV). E' previsto il coinvolgimento delle Aree protette e degli Istituti di protezione nelle operazioni di censimento (vedasi paragrafo 2).

1) Obiettivi generali della gestione venatoria

La gestione venatoria dei ruminanti selvatici in Piemonte si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- b) il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- c) nel caso di daino e muflone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- d) il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età;
- e) la crescita culturale dei cacciatori.

Fatte salve le priorità indicate ai punti a), b), c), d), la gestione venatoria degli Ungulati selvatici deve tendere a consentire un prelievo sostenibile nel tempo, nel rispetto di un'armonica strutturazione delle popolazioni, per sesso e classi d'età.

Le densità di cui alla lett. b), espresse come numero di capi per 100 ha di territorio, devono essere calcolate per ogni specie in ciascuna unità territoriale di gestione. Nella tabella sotto riportata vengono forniti alcuni valori di riferimento per capriolo, cervo e camoscio; si sottolinea come tali valori **non rappresentino** le densità minime necessarie per avviare la gestione venatoria, ma possano variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi che si pone ciascuna strategia di gestione pianificata nei PPGU (cfr. paragrafo 3).

SPECIE	Densità obiettivo indicative	
Cervo	0,5-1 capo/100 ha	
Camoscio	6 capi/100 ha	
Capriolo	C.A.	A.T.C.
	5 capi/100 ha	10 capi/100 ha

Nel caso del daino e del muflone non viene fornito alcun valore di riferimento; ciò è motivato dalla loro particolare situazione di specie non autoctone e dall'ampia gamma di ambienti in cui questi Ungulati sono stati a più riprese introdotti.

In base all'art. 30, comma 13, della L.R. 4 settembre 1996 n. 70, l'introduzione di daino e muflone nel territorio regionale è vietata in quanto specie alloctone.

La gestione delle popolazioni presenti dovrà tendere al "congelamento" della situazione attuale attraverso la realizzazione di piani di prelievo annuali che limitino l'accrescimento delle consistenze ed evitino ogni ulteriore espansione degli areali occupati o la formazione di nuove colonie, anche con attività di controllo.

2) Caratteristiche dei distretti di gestione

La definizione e l'utilizzo di Unità di Gestione o Distretti di dimensioni inferiori rispetto a quelle degli attuali ATC e CA appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria delle popolazioni di Ungulati. A tal fine, ciascun ATC e CA dovrà essere suddiviso in più distretti per ogni specie. Le AFV e AATV, considerate le ridotte dimensioni territoriali, possono effettuare la gestione su tutta la superficie di concessione, ma, qualora ritenuto necessario, possono altresì suddividere il territorio in distretti.

Pertanto, la pianificazione della conservazione e del razionale utilizzo di ciascuna specie, nonché l'organizzazione e la realizzazione delle attività gestionali e venatorie, deve essere affrontata in modo unitario per distretti.

Per distretti si intendono aree che, per caratteristiche ambientali (piano altitudinale, copertura vegetazionale, attività antropiche di varia natura, ecc.) e/o per caratteristiche faunistiche e gestionali (distribuzione e densità delle popolazioni di Ungulati, isolamento delle stesse, differenti obiettivi di gestione), costituiscono territori omogenei e distinti. Anche una più efficace gestione del prelievo, nonché una più uniforme distribuzione dello stesso, costituiscono elementi la cui valutazione è di fondamentale importanza nella definizione di diversi distretti per ciascuna specie. Di conseguenza, la corretta attuazione dei piani implicherà l'assegnazione del capo al cacciatore in un preciso distretto.

Nella tabella seguente viene indicata l'estensione massima dei distretti riferita a ciascuna specie.

SPECIE	Superficie complessiva massima del distretto
Capriolo	10.000 ha
Cervo	50.000 ha
Camoscio	15.000 ha

Si può derogare ai limiti sopra indicati per comprovate ragioni tecniche e/o di organizzazione del territorio.

In considerazione delle modalità di uso dello spazio da parte del cervo, è consentita la realizzazione di distretti più ampi qualora essi siano coerenti con le caratteristiche

delle singole popolazioni. Tale eventuale richiesta deve essere motivata dal punto di vista tecnico e biologico.

I confini dei distretti debbono essere facilmente identificabili e corrispondere ad ostacoli naturali (creste di spartiacque, torrenti o altro), limiti amministrativi (confini comunali, dell'ATC o CA) o artificiali (strade, sentieri).

La somma delle superfici dei distretti individuati per ciascuna specie non deve necessariamente coincidere con la superficie complessiva del CA o ATC.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da esigenze spaziali di vaste proporzioni, l'approccio alla pianificazione della gestione deve prescindere dalla presenza di Istituti con finalità diversificate (Distretti, AFV, Oasi, ZRC, Aree protette).

L'applicazione di tale concetto implica la necessità di un buon coordinamento tra i diversi Istituti che sono interessati dalla presenza del cervo.

La Regione dovrà quindi provvedere all'organizzazione di un censimento contemporaneo e con la stessa metodica su tutto l'areale interessato dalla presenza della specie nell'ambito di ciascuna unità di popolazione condivisa tra più istituti di gestione, nonché alla ripartizione del piano di prelievo complessivo in base alla distribuzione spaziale dei cervi in periodo venatorio.

La distribuzione in periodo venatorio verrà valutata sulla base dell'analisi critica dei dati a disposizione, in particolare:

- la superficie utile alla specie, da valutarsi anche mediante l'applicazione di modelli di idoneità ambientale;
- la ripartizione degli abbattimenti nei vari istituti di gestione negli anni precedenti e la distribuzione spaziale degli stessi (indice indiretto della presenza in periodo venatorio);
- le informazioni relative alla presenza e consistenza delle popolazioni sia nelle zone soggette a prelievo che nelle aree protette.

Allo scopo di ottimizzare le conoscenze sulla distribuzione spaziale della specie e di ripartire il prelievo in maniera adeguata, verranno organizzate con cadenza triennale operazioni di censimento durante il periodo del bramito, da svolgersi in tutti gli istituti di gestione interessati dalla presenza del cervo.

Nella formulazione dei piani di prelievo si terrà conto della frazione della popolazione presente all'interno delle aree protette nel periodo venatorio, che non potrà essere oggetto di prelievo.

3) Piano di programmazione per la gestione degli Ungulati (PPGU)

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati è criterio ispiratore del Piano di programmazione per la gestione degli Ungulati (PPGU) di durata quinquennale, che ciascun ATC, CA, AFV e ATV deve elaborare e che dovrà contenere la programmazione e pianificazione relativa al quinquennio successivo.

Il PPGU è riferito a tutte le specie di Ungulati selvatici ruminanti. Il cinghiale è pertanto escluso da questo documento. Nei CA e nelle AFV ove sia segnalata la presenza dello stambecco dovranno essere fornite informazioni relative alla sua consistenza. Le attività di monitoraggio saranno effettuate secondo le modalità indicate per il camoscio (punto 3.2.).

Costituiscono parte integrante del PPGU i seguenti capitoli che, per uniformità, dovranno essere sviluppati nell'ordine di seguito riportato:

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il PPGU dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a. Superficie totale complessiva dell'ATC/CA, al lordo di tutti gli Istituti ed Aree protette compresi all'interno;
- b. superficie A.S.P. (Agro-Silvo-Pastorale) totale (al lordo degli istituti summenzionati);
- c. elenco di tutti gli istituti presenti sul territorio di competenza dell'ATC e CA, e loro inquadramento sulla base dello schema seguente:
 - tipologia (Parco nazionale, Parco regionale, Parco provinciale, Oasi di protezione, Z.R.C., Z.A.C., AFV, AATV, ACS);
 - denominazione
 - superficie planimetrica totale
 - status rispetto al precedente PPGU (confermato, modifica dei confini, nuova istituzione)
- d. superficie venabile di competenza dell'ATC/CA.

Le informazioni di cui ai punti a. e b. saranno fornite dalla Regione Piemonte.

3.2. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI DISTRETTI GESTIONALI

Per ogni specie cacciabile devono essere individuati i distretti di gestione di cui al paragrafo 1). Per ogni distretto devono essere indicate:

- Denominazione e numerazione univoca.
- Superficie planimetrica complessiva, al netto di tutti gli altri Istituti eventualmente compresi all'interno dei confini.
- Superficie A.S.P.
- Superficie Utile alla Specie (SUS), da calcolare secondo le indicazioni di massima formulate di seguito o secondo altra metodologia adeguata e motivata.
- Superficie delle aree di svernamento.
- Superficie occupata dalle categorie ambientali richieste nella scheda ufficiale per la richiesta del piano di prelievo, sulla base dei tematismi forniti dalla Regione Piemonte.

I confini dei distretti devono essere descritti testualmente e riportati su cartografia digitalizzata in scala 1:10.000 (CTR).

La superficie utile alla specie (S.U.S.) può essere ricavata mediante l'applicazione di specifici modelli di valutazione ambientale, a vari livelli di dettaglio, in grado di quantificare l'estensione degli habitat idonei alla presenza di ciascuna specie.

Per una valutazione il più possibile semplice e speditiva della S.U.S., possono essere utilizzate le seguenti semplificazioni:

Cervo – Capriolo:

S.U.S. = Sup. boschi + sup. prato-pascolo +
sup. coltivi + 0,25 sup. improduttivo

Camoscio:

S.U.S. = 0,5 Sup. boschi latifoglie e misti + 0,75
sup. boschi conifere + sup. prato-
pascolo + sup. improduttivo

3.3. RISULTATI DEI CENSIMENTI E DEI PIANI DI PRELIEVO RELATIVI AL QUINQUENNIO PRECEDENTE

Per ciascun distretto devono essere riportati i seguenti dati:

- risultati dei censimenti annuali, secondo le classi di sesso ed età stabilite dal presente documento all'art. 4, distinguendo i capi censiti sulla superficie venabile e su eventuali aree a divieto di caccia;
- superficie effettivamente sottoposta a censimento ogni anno;
- densità di popolazione risultante annualmente, al netto delle classi zero, riferita alla SUS;
- esito dei piani di prelievo, secondo le seguenti indicazioni:
 - capi autorizzati divisi per sesso e classi di età;
 - capi effettivamente assegnati;
 - capi abbattuti, divisi per sesso e classi di età, distinguendo eventuali capi non conformi, capi sanitari – distrutti e non distrutti;
 - sforzo di caccia;
 - eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (es.: incidenti stradali, bracconaggio, ecc.);
- valutazione schematica delle dinamiche di popolazione osservate nel quinquennio e valutate sulla base degli obiettivi gestionali formulati nel precedente PPGU, ove presente;

Per i soli CA e ATC:

- descrizione e valutazione critica delle strategie di gestione venatoria applicate nel quinquennio (metodo di assegnazione, pressione venatoria, ecc), loro esito in relazione agli obiettivi gestionali formulati nel precedente PPGU, nonché agli obiettivi generali della gestione venatoria (completamento dei piani di prelievo/sforamenti, distribuzione proporzionata della pressione venatoria, crescita culturale dei cacciatori);
- tabella contenente, per ogni classe di sesso e di età indicate nel presente documento all'art. 6.1, il valore minimo, massimo, la media e la deviazione standard delle seguenti misure biometriche:
 - peso, completamente o parzialmente eviscerato. Le due misure devono essere elaborate e presentate separatamente,
 - lunghezza della mandibola;
 - lunghezza del piede;
 - misure del trofeo per i bovidi.

3.4. DANNI PROVOCATI RELATIVI AL QUINQUENNIO PRECEDENTE

Dovrà essere presentata una tabella riassuntiva per ciascun distretto riportante i danni alle attività agricole ed agli ecosistemi forestali provocati da ciascuna specie nel quinquennio, riportante per ciascun anno:

- numero di denunce;
- importo periziato complessivo;
- tipologia di coltura colpita (sulla base delle categorie individuate nel modello di caricamento dati fornito dalla Regione);
- comune in cui è avvenuto il danno.

Dovrà essere presentata una tabella riassuntiva per ciascun distretto riportante gli incidenti stradali provocati da ciascuna specie, riportante:

- data;
- importo periziato;
- comune;
- strada interessata.

Dovrà inoltre essere presentata una valutazione schematica dell'andamento temporale degli eventi descritti, in relazione agli obiettivi gestionali formulati nel PPGU precedente.

3.5. RIPOPOLAMENTI/REINTRODUZIONI

Dovrà essere fornita una descrizione schematica di eventuali operazioni di ripopolamento, reintroduzione, traslocazione, effettuati nel corso del quinquennio precedente.

E' necessario indicare chiaramente le singole operazioni effettuate, il numero, sesso ed età degli animali interessati, la loro provenienza (località, allevamento/cattura), la località di rilascio, le modalità di rilascio, l'esito di eventuali operazioni di monitoraggio post-rilascio, l'abbattimento o rinvenimento di animali rilasciati nel corso del quadriennio.

Valutazione critica in relazione agli obiettivi dei vari progetti.

Descrizione schematica di eventuali nuovi progetti previsti per il quinquennio (fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 7), indicando:

- motivazioni;
- finalità/obiettivi;
- modalità.

3.6. PIANIFICAZIONE

Sulla base dei dati e delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti, vanno indicati, per ciascuna specie e ciascun distretto, gli obiettivi gestionali del quinquennio:

- eventuali riconsiderazioni/calcoli della densità e consistenza potenziali, calcolate sulla base di opportuni modelli di valutazione ambientale, ovvero conferma dei dati indicati nel precedente PPGU;
- indicazione della densità e consistenza attuali delle popolazioni, desunte dagli ultimi dati di censimento;

- densità e consistenza obiettivo al termine dei quinquennio;
- ipotesi di prelievo annuali, espresse come % di prelievo sul censito al netto dei giovani dell'anno, calcolate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- per le specie non cacciabili o comunque non ancora oggetto di prelievo, se non disponibili i dati summenzionati, descrizione del programma di monitoraggio/censimento e degli obiettivi gestionali;
- eventuali altre strategie gestionali che si intendono applicare per le finalità descritte (modalità di prelievo, istituzione di A.C.S., ripopolamenti, ecc).

Breve commento critico agli obiettivi descritti (considerazioni sulla base del raggiungimento o meno degli obiettivi precedenti, finalità).

Qualora il Comitato di gestione o il concessionario ritenesse utile integrare i capitoli summenzionati, presentati nell'ordine descritto, con ulteriori approfondimenti (impatto sulle fitocenosi locali, effetti della messa in atto di eventuali misure di protezione dei danni sulle attività agro-forestali, risultati di operazioni di monitoraggio dello status di specie faunistiche o botaniche sensibili all'impatto determinato dalle popolazioni di ungulati, risultati di interventi di miglioramento ambientale), questi devono essere contenuti in un capitolo a parte di seguito alla parte obbligatoria.

I PPGU devono pervenire in Regione in formato cartaceo e su supporto informatico (file pdf); i confini dei distretti devono essere digitalizzati ed inviati alla Regione su supporto informatico (shape files).

I PPGU conformi alle indicazioni espresse nelle presenti Linee Guida, nonché coerenti agli eventuali contenuti del piano faunistico venatorio regionale e provinciale, sono approvati dalla Giunta regionale. I PPGU devono essere inviati per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, qualora richiesti.

4) Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo dovrà essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi da attuarsi tramite periodici censimenti e indici cinegetici d'abbondanza, con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo.

I censimenti si possono distinguere in:

- censimenti esaustivi che riguardano il conteggio degli animali presenti in un distretto o in parte di esso in un dato momento;
- censimenti per aree-campione che riguardano il conteggio degli animali presenti in una porzione di un distretto in un dato momento.

I Comitati di gestione sono tenuti a comunicare il calendario dei censimenti alla Regione, alla Provincia e al Corpo forestale dello Stato almeno 10 giorni prima della data della prima giornata in programma, con l'indicazione della data, dell'ora e della località di ritrovo, al fine di consentire l'eventuale partecipazione congiunta. Eventuali variazioni delle attività devono essere comunicate agli stessi enti con almeno 48 ore di anticipo.

In caso di mancata comunicazione preventiva delle date dei censimenti, secondo le modalità sopra riportate, gli stessi potranno non essere considerati validi ai fini della richiesta del piano di prelievo.

4.1. Metodologie di censimento ed elaborazione dei risultati

L'applicazione di qualsivoglia metodologia di censimento fornisce sempre un numero minimo certo di capi che risentirà, inevitabilmente, di alcuni fattori (condizioni climatiche nei giorni dell'operazione e nelle settimane precedenti, pressione di osservazione, ecc.). Di qui una variabilità di risultati fino a sottostime anche molto elevate. Il valore dei censimenti quali rappresentazione numerica di una popolazione e del suo andamento demografico andrà quindi valutato con spirito critico. Essi risultano comunque utili al fine di ricavare indicazioni su altri parametri di interesse gestionale.

Di seguito vengono riportate le metodologie utilizzabili e le prescrizioni per ciascuna specie:

4.1.2. Osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati (per tutte le specie)

E' un censimento esaustivo, utilizzabile per tutte le specie, volto a determinare il numero (minimo) di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto d'indagine. Il metodo permette di censire solo una parte dei capi presenti con sottostime variabili a seconda della specie e delle caratteristiche ambientali.

Nei casi in cui il censimento per osservazione diretta sia condotto in maniera rigorosamente corretta e sia categoricamente esclusa la possibilità di aver effettuato dei doppi conteggi, per la stima della reale consistenza, esclusivamente nei distretti di gestione degli ATC e dei CA, può essere eventualmente prevista una quota aggiuntiva di capi. Tale quota aggiuntiva può essere prevista solo in base ad una verifica critica a cura dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica delle caratteristiche ambientali e della distribuzione della specie nell'area indagata nonché di tutti i fattori che possano causare una sottostima degli effettivi. Le percentuali prudenziali che si possono applicare sono del 10% per camoscio e muflone, del 15% per cervo, daino e capriolo.

Un censimento di questo tipo prevede:

- a) l'individuazione dell'areale stabilmente occupato dalla specie;
- b) la suddivisione dell'areale in settori di censimento comprendenti uno o più distretti di gestione. Ogni settore rappresenta un'unità territoriale distinta censibile in una giornata. Per limitare la possibilità di doppi conteggi è bene individuare dei confini corrispondenti ad ostacoli naturali e procedere alle operazioni in un numero limitato di giorni, possibilmente consecutivi;
- c) la suddivisione di ogni settore di censimento in zone di osservazione. La zona rappresenta l'unità territoriale censibile da ogni squadra di rilevatori. Per i confini delle zone è bene attenersi a quanto già detto per i confini riguardanti i settori. L'estensione di ogni singola zona di osservazione può variare notevolmente in relazione alla morfologia del territorio e all'alternanza di ambienti aperti e di ambienti

chiusi più densi;

d) l'osservazione dei capi da parte di ogni squadra di operatori nella zona di competenza mediante uso di binocolo e, possibilmente, di cannocchiale e la scrupolosa compilazione di apposita scheda riportante luoghi di avvistamento, orari, numero di capi ed eventuale determinazione di sesso e classe d'età.

Per il **capriolo** e il **daino**, nei casi in cui la distribuzione della specie sia omogenea sull'intero distretto, le zone di osservazione possono interessare anche soltanto una parte dello stesso, purché di estensione pari ad almeno il 50% della superficie del distretto; in tal caso, è possibile effettuare un'estrapolazione prudenziale della consistenza minima certa rilevata (fino ad un massimo del 50% del risultato dell'estrapolazione) purché sia preventivamente effettuata un'analisi critica delle zone indagate anche mediante accurata digitalizzazione cartografica dei percorsi e delle zone di osservazione. Tali aree devono essere scelte in modo casuale e variare negli anni successivi.

I periodi più idonei in cui effettuare l'operazione sono per ogni specie i seguenti:

CAMOSCIO

- dalla metà di giugno alla metà di luglio: il censimento estivo è caratterizzato dal buon accesso alle zone di montagna e consente una valutazione più puntuale del successo riproduttivo della popolazione, ma comporta una sottostima dei maschi adulti caratterizzati da un indice di contattabilità inferiore in questo periodo;
- novembre: il censimento autunnale, ricadente nel periodo riproduttivo, consente una buona contattabilità dei maschi. Il limite è rappresentato dal fatto che molte zone non possono essere raggiunte in caso di nevicate precoci;
- il periodo primaverile: il censimento tardo invernale-primaverile (marzo-aprile), pur fornendo dati importanti sulla mortalità invernale sofferta dalla popolazione, spesso è di difficile attuazione per le condizioni ambientali sfavorevoli. Tale metodologia può rappresentare la migliore soluzione di compromesso per le popolazioni presenti nelle aree di media montagna, caratterizzate da un'elevata copertura boscata a latifoglie.

MUFLONE

- fine inverno-inizio primavera;
- tardo primaverile, mesi di maggio e giugno: il censimento estivo, caratterizzato dal buon accesso alle zone aperte in quota, consente una valutazione più puntuale del successo riproduttivo della popolazione.

STAMBECCO

- dicembre sulle aree di svernamento;
- aprile-maggio.

CERVO

- febbraio-prima metà di marzo, sulle aree di svernamento;
- aprile-inizio maggio, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo di fondovalle;

CAPRIOLO

- marzo-aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo;

DAINO

- marzo-aprile, in concomitanza del ricaccio vegetativo sui prati-pascolo.

In linea generale, pur se si adotta la stessa metodologia di censimento, è consigliabile prevedere specifiche uscite di censimento per le singole specie.

4.1.3. Conteggio notturno con faro (per il cervo, il capriolo e il daino)

Questo metodo consiste nel conteggio notturno da automezzo munito di faro a lunga gittata su percorsi predefiniti (ripetuti negli anni) ed è consigliabile alle quote più basse e/o dove l'antropizzazione limita il pascolamento fuori dal bosco nelle ore di luce. E' necessaria una rete stradale sufficientemente sviluppata. Ideali risultano equipaggi composti da 3-4 operatori con compiti ben differenziati (guida, orientamento del faro/i, conteggio del numero totale di animali, conteggio per classi). Gli animali sono talvolta identificabili soltanto grazie al riflesso dell'occhio (dovuto al tappeto lucido) giallo-arancio; nel momento della rifrangenza si dovrà arrestare il mezzo e completare l'osservazione mediante binocolo. E' conveniente, data l'imprevedibilità del comportamento degli animali "sotto faro", privilegiare l'aspetto quantitativo del rilievo. Al fine di evitare doppi conteggi i percorsi dovranno, nel limite del possibile, evitare di percorrere più volte le stesse strade e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro.

Nell'applicazione di questa metodica, da prevedere nel periodo del ricaccio vegetativo dei prati pascolo, è necessario operare nel modo seguente:

- per il cervo e il daino: iniziare il censimento almeno tre ore dopo il sopraggiungere dell'oscurità, (va consentito al maggior numero di animali di uscire sui pascoli aperti);
- per il capriolo, di abitudini più crepuscolari: iniziare il censimento subito dopo il tramonto;
- non protrarre le operazioni oltre le tre ore (lo sforzo visivo richiesto in luce artificiale è molto alto).

Questo metodo è di organizzazione meno impegnativa e più facilmente ripetibile anche per più serate consecutive. Esiste infatti un'elevata variabilità da una sera all'altra di censimento, in particolare legata al mutare delle condizioni climatiche.

Con questa tecnica di censimento non è possibile alcun tipo di estrapolazione al resto della superficie utile del distretto; il dato che si ricava è utile soltanto per determinare la consistenza minima certa in quel distretto, anche in eventuale abbinamento ad osservazioni contemporanee effettuate in aree ed in tempi diversi, così da escludere eventuali doppi conteggi.

4.1.4. Censimento in battuta su aree campione (per il capriolo)

Questo metodo è l'unico che, in presenza di un numero adeguato di operatori (60-90 persone ogni 100 ha), è in grado di garantire una valutazione della densità relativa prossima a quella reale. Tale metodo dovrebbe essere adottato preferibilmente nei distretti con superficie boscata superiore al 60%. Tuttavia, l'organizzazione e

l'attuazione di questo tipo di censimento sono piuttosto complesse e spesso è difficile reperire aree campione adeguate per una sua corretta esecuzione. Per l'applicazione di questa metodica sarà necessario procedere:

- in primavera (marzo - aprile per gli ATC e i distretti di bassa montagna dei CA, primi di aprile-inizio maggio per i distretti di alta montagna dei CA), quando la distribuzione del capriolo sul territorio è già omogenea;
- per zone campione boscate rappresentative dei diversi ambienti utilizzati dal capriolo in un determinato distretto gestionale.

I censimenti su area campione devono coprire almeno la percentuale annua del 4% della superficie boscata del distretto in un arco di tempo pari a cinque anni (la durata del PPGU), al fine di coprirne il 20% al termine del quinquennio. Per raggiungere tale obiettivo le aree campione dovranno essere diverse da un anno all'altro. Il dato di densità rilevato può essere estrapolato ad una porzione di dimensioni pari a venti volte la superficie boscata censita.

Se l'estensione delle superfici boscate censite è minore del 4% (almeno il 2%), al fine di ottenere una stima prudenziale della consistenza, la densità rilevata nel censimento in battuta potrà essere estrapolata ad una porzione di dimensioni pari a dieci volte la superficie boscata censita.

4.1.5. Censimento al bramito (per il cervo e per il daino)

Il cervo può essere censito in epoca riproduttiva (seconda metà di settembre-prima metà di ottobre) mediante localizzazione acustica e concomitante osservazione diretta. Scopo del censimento svolto durante il periodo del bramito è quello di quantificare il numero assoluto di individui maschi adulti (bramitanti). Le osservazioni dirette, realizzate all'alba e al tramonto non hanno lo scopo di una valutazione quantitativa, ma di una determinazione della struttura della popolazione per classi di sesso ed età. L'area omogenea da censire viene suddivisa in distretti di 100-250 ha in funzione del numero dei campi o settori di bramito individuati. La scelta dei punti di ascolto deve garantire la totale copertura acustica dell'area. I maschi in bramito vengono localizzati a mezzo di bussola goniometrica. Sono preferibili due conteggi/distretto. Il lavoro viene svolto al tramonto, nelle ore di massima attività di vocalizzazione (localizzazione acustica dei cervi in bramito) e la mattina successiva, all'alba, si procede all'osservazione degli harem e dei maschi al seguito (identificazione).

La preparazione delle operazioni di conteggio richiede una perfetta conoscenza dei campi o settori di bramito e prevede l'utilizzo di osservatori anche fra i diversi campi o settori, per rilevare eventuali spostamenti di cervi e verificare l'assenza di bramito al di fuori delle zone precedentemente individuate. Le schede andranno compilate ogni 30', assegnando ad ogni cervo un numero d'ordine da riprendere in caso di osservazione successiva. Andranno inoltre riportati lo schema del trofeo e la silhouette generale. Lo spoglio dei risultati va fatto al termine delle operazioni in presenza di tutti gli osservatori. Il metodo tende a sottostimare in particolare i maschi giovani, scarsamente coinvolti nel bramito. I cervi adulti e, soprattutto, quelli vecchi non sono invece censibili che in questo modo.

La stima della consistenza complessiva della popolazione si ottiene attraverso due altre informazioni:

- la percentuale dei maschi adulti nella popolazione;
- l'areale complessivo (annuale) di distribuzione della popolazione.

La prima informazione permette di stimare l'effettiva consistenza della popolazione (riferibile ai maschi censiti nelle aree campione), inserendo il valore assoluto del numero dei maschi censiti nella struttura percentuale della popolazione, secondo la seguente semplice proporzione:

$$\frac{\text{maschi adulti censiti}}{\% \text{ maschi adulti nella struttura}} \times 100 = \text{consistenza della popolazione}$$

La struttura percentuale della popolazione andrà acquisita tramite l'osservazione diretta da percorsi campione da effettuarsi, nell'areale di gestione del cervo, durante la primavera e l'estate precedenti.

Attraverso la conoscenza della seconda informazione si può calcolare la densità media della specie nell'areale occupato.

Il metodo viene utilizzato quale integrazione del conteggio primaverile, per precisare il rapporto fra i sessi e la strutturazione maschile per classi d'età.

4.2. Classi di sesso ed età da rilevare durante i censimenti

Stanti le ben note difficoltà di valutazione dell'età degli Ungulati attraverso l'osservazione in natura, non si ritiene opportuno individuare ulteriori classi di sesso ed età secondo le quali suddividere gli individui conteggiati durante i censimenti oltre a quelle sotto indicate. Devono inoltre essere presenti colonne riguardanti gli "indeterminati", animali di cui non si è potuto effettuare un riconoscimento del sesso, dell'età o di entrambi.

Le indicazioni sulle classi da censire riportate nelle tabelle seguenti rappresentano i requisiti minimi; per il camoscio in particolare, la classe degli adulti può essere ancora suddivisa in sub-adulti e adulti.

Convenzionalmente, il cambio di età si pone per tutte le specie al 31 gennaio.

CAMOSCIO	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M/F)	1
Maschio adulto	2 o più
Femmina adulta	2 o più

MUFLONE	Anni
Classe 0 (M/F)	0
Classe 1 (M/F)	1
Maschio sub-adulto	2-3
Maschio adulto	4 o più
Femmina adulta	1 o più

CAPRIOLO	Anni
Maschio adulto	1 o più
Femmina adulta	1 o più

CERVO	Anni
Classe 1 (M/F)	1
Maschio fusone	2
Maschio sub-adulto	3-5
Maschio adulto	6 o più
Femmina adulta	2 o più

DAINO	Anni
Classe 1 (M/F)	1
Maschio fusone	2
Maschio balestrone	3-4
Maschio palancone	5 o più
Femmina adulta	2 o più

E' opportuno che i dati ricavati con le suddette metodologie siano integrati da osservazioni dirette effettuate per aree campione, volte alla determinazione dei parametri di struttura importanti nella pianificazione del prelievo (rapporto sessi e rapporto per classi d'età – classe I / classe II-III).

5) Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo

Risulta estremamente importante che ciascun dato di "Censimento e Piano di prelievo" faccia riferimento in modo chiaro e inequivocabile ad un preciso e definito distretto, con confini stabili nel tempo e alla consistenza della popolazione (numero minimo certo e/o stime di consistenza). Se la porzione effettivamente censita non rappresenta la totalità dell'area occupata dalla specie, questo deve essere dettagliato e quantificato, anche mediante opportuna cartografia di sintesi, al fine di evitare errate sottostime al momento del calcolo della densità reale, effettuato in base all'estensione della superficie utile alla specie.

I dati presentati faranno riferimento al territorio venabile al netto di Parchi nazionali, regionali e provinciali.

Per quanto concerne gli altri Istituti strutturalmente e funzionalmente legati all'attività venatoria (es.: Oasi, Z.R.C.), nei casi in cui si ritenga tecnicamente corretto, ai fini della valutazione dei piani di prelievo, tenere conto delle popolazioni o di parte di esse ivi gravitanti, questo deve essere specificato in modo esplicito ogni anno, fornendo informazioni dettagliate sulla distribuzione e sulla consistenza delle popolazioni interessate.

Sulla base delle caratteristiche biologiche ed ecologiche degli Ungulati, gli individui gravitanti nei territori degli Istituti di gestione sopraccitati aventi superficie inferiore a 300 ha vengono considerati al fine della formulazione del piano di prelievo, in quanto

l'utilizzo di tali aree durante il ciclo biologico annuale delle specie è strettamente complementare a quelle limitrofe, aperte invece all'attività venatoria. Per Istituti di superficie maggiore, la porzione di popolazione conteggiata nell'ambito protetto, di cui si vuole tenere conto ai fini della pianificazione del prelievo, deve essere esplicitamente quantificata. Queste valutazioni dovranno tenere conto della morfologia del territorio, dell'esposizione (quartieri di svernamento ed estivazione), delle densità presenti sia all'interno che all'esterno dell'Istituto e del periodo in cui vengono effettuati i censimenti.

Nel caso del cervo, specie caratterizzata da più ampie esigenze spaziali, per la formulazione dei piani di prelievo si terrà conto delle dimensioni complessive della popolazione presente compresi gli individui censiti in istituti di protezione (Oasi e ZRC).

Nel caso di daino e muflone, dato che la gestione delle popolazioni presenti dovrà tendere al "congelamento" della situazione attuale (punto 1) per la formulazione dei piani di prelievo si terrà conto delle dimensioni complessive della popolazione presente in ciascun CA o ATC, compresi gli individui censiti in istituti di protezione (Oasi e ZRC).

6) Formulazione dei piani di prelievo

Obiettivo primario da raggiungere attraverso l'applicazione della caccia di selezione è quello di tendere ad una struttura di popolazione equilibrata sia in termini di sex-ratio sia di classi di età e di raggiungere e mantenere consistenze di popolazione adeguate ad un loro razionale utilizzo (garanzia di conservazione a lungo termine delle popolazioni e massimizzazione dei prelievi in termini sia qualitativi che quantitativi).

Nella predisposizione delle proposte dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, occorre tenere conto anche dell'obiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole, forestali ed alle altre attività antropiche, nonché del pericolo di incidenti stradali.

I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:

a) agli obiettivi delineati e alle diverse valutazioni critiche espressi nel PPGU.

In fase di prima applicazione valgono i PPGU vigenti, in quanto in linea con le disposizioni delle presenti Linee guida, opportunamente integrati con la suddivisione in distretti e con le densità obiettivo, qualora non contemplati;

b) ai risultati dei censimenti e delle stime di consistenza e all'analisi delle dinamiche di popolazione (serie storiche);

c) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età e ad eventuali sforamenti;

d) allo sforzo di caccia.

A tale scopo, per ciascun distretto, un confronto critico tra le densità obiettivo e le densità verificate o stimate attraverso la realizzazione dei censimenti, contribuirà ad

individuare le percentuali di prelievo che verranno applicate rispetto al numero totale di soggetti censiti con le modalità previste al precedente punto 4.

I tassi di prelievo vanno riferiti alla consistenza complessiva della popolazione individuata in primavera (al netto degli individui di classe 0).

I piani di prelievo, come proposti da ATC, CA, AFV e AATV, devono pervenire al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica congiuntamente a una relazione tecnica che descriva le modalità e l'esito dei censimenti entro il 15 giugno di ogni anno ad eccezione di quelli per camoscio e muflone che dovranno pervenire entro il 10 luglio.

Qualora un ATC, un CA, un'AFV o un'AATV intenda attivare per la prima volta la gestione venatoria di una tra le specie di ruminanti selvatici cacciabili o di un nuovo distretto di gestione, la cui trattazione devono comunque essere previste nel PPGU come specificato nell'art. 3, il Comitato di gestione o il concessionario è tenuto a darne comunicazione preventiva alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente la stagione venatoria in cui si intende iniziare il prelievo e ad indicare le risultanze dei censimenti di uno o più anni.

I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:

- a) l'elenco delle specie da sottoporre a prelievo venatorio;
- b) l'indicazione del periodo dell'anno in cui si intende esercitare il prelievo venatorio delle singole specie secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Camoscio

Classe	periodo
tutte	15 settembre - 15 dicembre

Muflone

Classe	periodo
tutte	1 settembre -15 dicembre

Cervo

Classe	periodo
tutte	15 settembre - 25 settembre
tutte	15 ottobre - 31 dicembre

Capriolo

Classe	zona	periodo
Maschi adulti	CA	1 settembre – 15 dicembre
	ATC *	15 agosto – 30 settembre
Femmine e classi 0	CA	15 settembre –15 dicembre

	ATC*	15 ottobre – 31 gennaio
--	------	-------------------------

* Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti prealpini del CA CN6 sono assimilati agli Ambiti Territoriali di Caccia.

Daino

Classe	periodo
tutte	1 settembre – 31 gennaio

Nel caso di attuazione del piano di prelievo secondo la modalità b) allegato B delle presenti Linee Guida, la caccia può essere esercitata per tutte le specie a partire dal 1 settembre.

Per le AFV e le AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per tutte le specie è compreso tra il 15 agosto (15 settembre per le femmine allattanti) e il 31 gennaio;

c) la frazione di popolazione (censita o stimata presente) che si intende prelevare con l'indicazione del numero assoluto dei capi da abbattere;

d) la ripartizione dei capi nelle classi di sesso e di età.

La relazione sui censimenti e la congruità dei piani di prelievo rispetto agli obiettivi del PPGU sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica.

6.1. Suddivisione in classi di sesso ed età per la formulazione e realizzazione dei piani di prelievo

Di seguito sono indicate, per ciascuna specie, le classi di sesso ed età secondo le quali devono essere suddivisi i capi assegnati in ciascun piano di prelievo.

CAMOSCIO:

Classe 0	Piccolo	Capretto maschio o femmina
Classe I	Soggetto di 1 anno	Yearling o binello, maschio o femmina
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Maschio sub-adulto e adulto
	Femmina di 2 o più anni	Femmina sub-adulta e adulta

MUFLONE:

Classe 0	Piccolo	Agnello maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Maschio yearling
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	Maschio sub-adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Femmina giovane e adulta

CAPRIOLO:

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno maschio o femmina
Classe I-III	Maschio di 1 o più anni	Maschio adulto (compresi i soggetti ricadenti nel secondo anno di vita)
	Femmina di 1 o più anni	Femmina adulta (compresi i soggetti ricadenti nel secondo anno di vita)

CERVO:

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II-III*	Maschio di 2 o più anni	Maschio sub-adulto e adulto
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Femmina giovane e adulta

* in sede di pianificazione del prelievo i maschi adulti devono essere ulteriormente suddivisi in coronati (con corona presente su ambedue le stanghe) e non coronati (con corona assente o eventualmente presente su una sola delle stanghe). Convenzionalmente, si definisce corona la presenza di almeno tre punte di almeno 4 cm di lunghezza al di sopra della pila o mediano.

DAINO:

Classe 0	Piccolo	Piccolo dell'anno maschio o femmina
Classe I	Maschio di 1 anno	Fusione
Classe II	Maschio di 2-3 anni	Maschio balestrone
Classe III	Maschio di 4 o più anni	Maschio palancone
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	Femmina adulta

Nel caso si riscontrino, dalle elaborazioni dei dati dei prelievi delle stagioni precedenti, degli evidenti squilibri tra sub-adulti e adulti, accorpatisi in unica classe nelle tabelle precedenti, il Comitato di gestione è tenuto a suddividere ulteriormente le assegnazioni aggiungendo un'ulteriore sottoclasse secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

	Classi M	Classi F
Camoscio	Maschi subadulti (2-3 anni)	Femmine sub-adulte (2-3 anni)
Mufone	Maschi sub-adulti- (2-4 anni)	
Cervo	Maschi sub-adulti (2-4 anni)	
Capriolo	Maschi di classe 1	

In tal caso devono essere introdotti criteri di valutazione di ordine meritocratico da utilizzare nelle successive assegnazioni dei capi.

L'abbattimento di capi in difformità alle ulteriori suddivisioni in classi di età (sottoclassi) qualora determini eventuali squilibri deve essere compensato nella ripartizione complessiva di ciascuna delle due sotto-classi nel piano di prelievo della stagione venatoria successiva.

6.2. Ripartizione del prelievo

Il prelievo deve, in linea generale, incidere in eguale misura su maschi e femmine ovvero privilegiare leggermente il prelievo di femmine. I tassi di prelievo devono essere commisurati alle consistenze verificate o stimate mediante i censimenti e a quelle obiettivo fissate per ciascun distretto.

Non vengono fissate a priori consistenze e densità-soglia minime, al di sotto delle quali non dare avvio all'attività venatoria; tuttavia, in caso di basse densità, le percentuali di prelievo dovranno garantire l'incremento naturale delle popolazioni sino al raggiungimento delle densità obiettivo.

Di seguito vengono indicate le percentuali di prelievo rispetto al piano complessivo per classi di sesso ed età nelle varie specie.

CAMOSCIO:

Classe 0	Capretto	0-10%
Classe I	Yearling	20-40%
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	25-30%
Classe II-III	Femmina di 2 o più anni	25-35%

MUFLONE:

Classe 0	Agnello	10-30%
Classe I	Maschio di 1 anno	6-20%
Classe II-III	Maschio di 2 o più anni	30-40%
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	35-40%

CAPRIOLO:

Classe 0	Piccolo (maschi e femmine)	30-40%
Classe I-III	Maschi di 1 o più anni	30-35%
	Femmine di 1 o più anni	30-40%

CERVO:

Classe 0	Piccolo (maschi e femmine)	30-40%
Classe I	Maschio di 1 anno (fusone)	6-10%
Classe II-III*	Maschio di 2 o più anni	20-25%
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	30-40%

*NOTA: maschi coronati: possono essere assegnati fino a un massimo del 15% del piano dei maschi.

DAINO:

Classe 0	Piccolo (maschi e femmine)	25-35%
----------	----------------------------	--------

Classe I	Maschio di 1 anno (fusoni)	7-15%
Classe II	Maschio di 2-3 anni (balestroni)	7-15%
Classe III	Maschio di 4 o più anni (palanconi)	7-15%
Classe I-III	Femmina di 1 o più anni	30-40%

In queste ripartizioni percentuali occorre tenere conto anche di eventuali squilibri o sforamenti relativi alla stagione venatoria precedente.

Nel caso di ulteriore suddivisione in sub-adulti e adulti, le percentuali di prelievo sono le seguenti:

Camoscio	Maschi sub-adulti (2-3 anni)	30-40% dei maschi classe II-III
Camoscio	Femmine sub-adulte (2-3 anni)	30-40% delle femmine classe II-III
Muflone	Maschi sub-adulti (2-4 anni)	40-50% dei maschi classe II-III
Cervo	Maschi sub-adulti (2-4 anni)	40-50% dei maschi classe II-III
Capriolo	Maschi di classe 1	40-45% dei maschi classe I-III

7) Immissioni

Le immissioni integrative di esemplari di Ungulati selvatici nelle zone di caccia programmata a scopo di ripopolamento, di cui al comma 6, art. 30 della l.r. 70/96 sono vietate su tutto il territorio regionale.

Sono invece autorizzate le immissioni di esemplari di cervi, caprioli e camosci provenienti da catture eseguite all'interno del territorio regionale.